

CITTÀ DI VITTORIO VENETO



VICTORIA NOBIS VITA

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione del C.C. n. 371 del 03.10.1994
Modificato con deliberazione del C.C. n. 414 del 29.12.1994
Modificato con deliberazione del C.C. n. 101 del 30.10.1995
Modificato con deliberazione del C.C. n. 138 del 30.12.1996
Modificato con deliberazione del C.C. n. 129 del 28.12.1998
Modificato con deliberazione del C.C. n. 110 del 20.12.2001
Modificato con deliberazione del C.C. n. 28 del 31.03.2003 - Entrato in vigore il 01.01.2003

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Occupazioni soggette a concessione o autorizzazione
- Art. 3 - Occupazioni soggette alla tassa comunale
- Art. 4 - Domanda di concessione o autorizzazione
- Art. 5 - Istruttoria della domanda
- Art. 6 - Pareri
- Art. 7 - Provvedimento di concessione o autorizzazione
- Art. 8 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 9 - Soggetti passivi
- Art. 10 - Determinazione della tassa
- Art. 11 - Criteri di distinzione delle occupazioni
- Art. 12 - Graduazione della tassa
- Art. 13 - Commisurazione della tassa
- Art. 14 - Occupazioni permanenti: disciplina
- Art. 15 - Passi carrabili
- Art. 16 - Occupazioni temporanee: disciplina
- Art. 17 - Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo
- Art. 18 - Contributo per la costruzione di gallerie sotterranee
- Art. 19 - Distributori di carburante
- Art. 20 - Distributori automatici di tabacchi ed altri generi di consumo
- Art. 21 - Esenzioni
- Art. 22 - Denuncia della tassa
- Art. 23 - Versamento della tassa
- Art. 24 - Accertamenti
- Art. 25 - Riscossione coattiva
- Art. 26 - Rimborsi
- Art. 27 - Sanzioni
- Art. 28 - Funzionario responsabile
- Art. 29 - Forme di gestione
- Art. 30 - Violazioni al regolamento
- Art. 31 - Contenzioso
- Art. 32 - Abrogazioni
- Art. 33 - Norme transitorie

Art. 1.
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la rinuncia e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni di occupazione.

2. Vengono osservate le disposizioni del capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, nonché del D.Lgs. 30 marzo 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2.
Occupazioni soggette a concessione o autorizzazione

1. Tutte le occupazioni, di qualsiasi natura, sia sul suolo che sopra o sotto il suolo, delle aree stradali e piazze comunali, nonché delle altre aree del demanio e del patrimonio indisponibile comunale e delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono soggette a concessione o autorizzazione del Comune.

2. Sono parimenti soggette ad autorizzazione comunale le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.

3. Le occupazioni di aree del patrimonio disponibile del Comune sono soggette al regime giuridico del Codice Civile.

Art. 3.
Occupazioni soggette alla tassa comunale

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico di cui capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle aree di circolazione stradale e su tutti i beni demaniali e patrimoniali indisponibili del Comune.

2. Sono soggette alla tassa anche le occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, (esclusi i balconi, le verande e simili infissi di carattere stabile sporgenti dai fabbricati), nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica anche alle occupazioni su tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.

4. Il proprietario dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio può essere assoggettato alla tassa di occupazione solo dal momento in cui si sia verificata

l'acquisizione della servitù pubblica, anche per usucapione.

5. In caso di destinazione dell'area ad uso pubblico per altro titolo o per volontà del proprietario, l'assoggettamento alla tassa è immediatamente conseguente.

6. Non possono essere assoggettate al tributo le occupazioni di suolo privato, o sottosuolo o soprasuolo, quando siano state poste in essere prima della costituzione della servitù pubblica.

7. Sono escluse dall'applicazione della tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Art. 4.

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Il soggetto interessato ad ottenere la concessione od autorizzazione per l'occupazione di spazi di cui all' art. 2 deve presentare domanda, utilizzando preferibilmente il modulo fornito dal Comune, indicando i seguenti dati ed elementi:

a) generalità, domicilio e codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la domanda;

b) generalità, domicilio e codice fiscale dell' occupante, se diverso dal richiedente, ovvero, se ente o società, denominazione, ragione sociale, domicilio e codice fiscale/partita I.V.A.;

c) ubicazione dell'area da occupare;

d) indicazione della superficie e descrizione delle modalità e dei mezzi di occupazione;

e) giorno di inizio e di termine dell'occupazione chiesta.

2. Potrà essere richiesto un deposito cauzionale nelle ipotesi e nella misura che saranno stabilite dai Settori competenti per materia all'istruzione della domanda.

3. Alla domanda deve essere allegata l'autorizzazione con firma autenticata del proprietario dell'area, quando trattasi di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.

4. Al momento del ritiro dell'autorizzazione o concessione, anche se esse siano rilasciate a titolo gratuito, deve essere prodotta la ricevuta del versamento della somma stabilita dal competente Settore per l'eventuale deposito cauzionale.

5. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano caratteristiche di particolare importanza, la domanda dovrà anche essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa, nonché la relativa individuazione dell'occupazione dell'area su idoneo estratto di mappa catastale, con la schematizzazione dell'ingombro.

Nel caso in cui l'occupazione comporti l'esecuzione di opere, la domanda, comprendente quanto previsto nel presente Regolamento, dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della data per la quale è richiesto l'inizio dell'occupazione.

7. Per le occupazioni occasionali che non richiedono un provvedimento di concessione è sufficiente la semplice richiesta scritta.

Art. 5.

Istruttoria della domanda

1. L'istruttoria della domanda è svolta dall'Ufficio Comunale competente per materia.

2. Per la regolare istruttoria della domanda presentata, può essere richiesta la produzione di documenti ed elementi integrativi alla stessa.

4. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 (cinque) giorni antecedenti la data per cui si chiede l'occupazione; per le concessioni permanenti, il termine per la concessione o il diniego è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla domanda o dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.

4. Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio della autorizzazione o della concessione.

Art. 6.

Pareri

1. Qualora per la regolare istruttoria della domanda sia richiesto un preventivo esame della pratica da parte di organi collegiali, i medesimi dovranno esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere. Decorso tale termine, il parere è da intendersi acquisito favorevolmente.

2. Nel caso debbano essere acquisiti pareri istruttori di più Settori comunali, l'Ufficio di volta in volta competente per materia può convocare apposita conferenza di servizi per l'esame della pratica.

Art. 7.

Provvedimento di concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere anche le condizioni e prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo cui il richiedente dovrà attenersi.

2. Copia del provvedimento viene immediatamente trasmesso all'Unità Funzionale Patrimonio e Finanze del Comune e/o al concessionario del servizio, al Comando Polizia Municipale e ai Settori interessati.

3. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio

dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni diretti ed indiretti derivanti dalle occupazioni.

4. La concessione o l'autorizzazione potranno essere modificate o revocate in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico o di sicurezza stradale, senza che il Comune sia tenuto ad indennizzo alcuno.

5. La durata della concessione o autorizzazione non può eccedere i venti anni e non può essere tacitamente rinnovata.

5bis. La concessione o l'autorizzazione possono altresì essere revocate qualora il titolare delle stesse non provvede al pagamento, anche parziale, della tassa.¹

6. La scadenza della concessione o dell'autorizzazione, ovvero la rinuncia, la modifica e la revoca non determinano alcun rimborso di spese da parte del Comune, salvo la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, al netto delle somme dovute al Comune stesso a titolo di tassa ed altri addebiti insoluti, mentre darà diritto alla restituzione dell'eventuale tassa pagata in anticipo, senza interessi.²

Art. 8. Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni impreviste o di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che sarà poi rilasciato a sanatoria.

2. In tale caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comune via fax o con telegramma. L'Ufficio competente per materia provvederà ad accertare se le condizioni di urgenza erano sussistenti. In caso negativo, vengono applicate le sanzioni di legge e quelle previste, nei casi, dal presente Regolamento. L'Ufficio provvederà ad inoltrare copia della richiesta e del proprio provvedimento all'Unità funzionale Patrimonio e Finanze.

Art. 9. Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

¹ comma così inserito con deliberazione C.C. n. 28 del 31.03.2003 - In vigore dal 01.01.2003

² comma così modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 31.03.2003 - In vigore dal 01.01.2003

2. Per le occupazioni abusive, il pagamento della tassa non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, né l'eventuale risarcimento di danni al Comune.

Art. 10.

Determinazione della tassa

1. Per la determinazione della tassa si applicano le disposizioni degli artt. da 42 a 51 e 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, integrate con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 11.

Criteri di distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi comunque durata non inferiore all'anno e che si sostanziano nella piena disponibilità dell'area o dello spazio pubblico a favore del soggetto autorizzato, per tutta la durata della concessione.

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Tali occupazioni possono essere anche non collegate ad uno specifico atto di concessione o autorizzazione, potendo derivare anche da un provvedimento comunale di carattere generale inteso a creare un'utilità nei confronti di determinate categorie di soggetti.

Art. 12.

Graduazione della tassa

1. La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 3 sono classificate in quattro³ categorie, articolate nelle seguenti proporzioni:

- Prima Categoria : 100 per cento;
- Seconda Categoria : 70 per cento;
- Terza Categoria : 50 per cento;
- Quarta Categoria : 30 per cento.

2. La zonizzazione, formata con il parere della Commissione Edilizia, è pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

3. Detta zonizzazione è allegata al presente regolamento di cui forma parte integrante.

Art. 13.

Commisurazione della tassa

³ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 101 del 30.10.1995 - In vigore dal 01.01.1996

1. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati, metri lineari o chilometri lineari.⁴

2. Le frazioni inferiori all'unità di misura sono arrotondate all'intero per eccesso. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.⁵

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, ciascuna di misura inferiore al metro, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

4. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con cavi, condutture e simili, effettuate nella stessa categoria stradale, di cui all'art. 12, ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente, con arrotondamento della somma al chilometro superiore.

5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

6. Per tutte le occupazioni, sia permanenti che temporanee, le parti di superficie eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate al 10 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino ai primi 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 e sino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

8. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello originariamente autorizzato, anche se questo era uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

9. La tassa è determinata in base alla tariffa deliberata dal Consiglio Comunale entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge per la classe alla quale il Comune appartiene in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello cui si fa riferimento, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

10. In caso di variazione della popolazione che determini il passaggio del Comune da una classe ad un'altra, le tariffe dovranno essere rideterminate con apposita deliberazione entro

⁴ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 138 del 30.12.1996 - In vigore dal 01.01.1997

⁵ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 138 del 30.12.1996 - In vigore dal 01.01.1997

il 31 ottobre dell'anno seguente.

Art. 14.

Occupazioni permanenti: disciplina e tariffa.⁶

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari non frazionabili, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti graduazioni della tariffa ordinaria deliberata, posta uguale a 100 la tariffa stessa:⁷

Categoria	%
I	100
II	70
III	50
IV	30

3. Per le occupazioni soprastanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

5. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.

Alla suddetta tariffa non si applica la riduzione per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo.

6. Per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa ordinaria del suolo è ridotta del 60 per cento.

Art. 15.

Passi carrabili⁸

1. Passo carrabile è l'accesso ad un' area adiacente alla sede stradale, idoneo al passaggio dei veicoli, costituito da un manufatto, formato da appositi intervalli sul marciapiede ovvero da rampe costruite con idoneo materiale o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante

⁶ Art. così sostituito con deliberazione C.C. n. 138 del 30.12.1996 - In vigore dal 01.01.1997

⁷ Comma così modificato con Deliberazione C.C. n. 101 del 30.10.1995 - in vigore dal 01.01.1996

⁸ Art. così sostituito con deliberazione C.C. n. 138 del 30.12.1996 - In vigore dal 01.01.1997

dal prodotto della larghezza dell'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede modificato o del manufatto.

2 bis. Con decorrenza 1.01.1996, la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi esclusivamente pedonali e per quelli carrabili quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4. Per gli accessi di cui al comma 3, su espressa richiesta del proprietario e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante, estesa per la misura massima di 10 metri quadrati. La tassa dovuta per tale concessione, determinata con la tariffa ordinaria fissata per i passi carrabili è ridotta del 90 per cento.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, senza il consenso del proprietario dell'immobile cui gli stessi afferiscono, la tassa è determinata con il limite della superficie complessiva massima di 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

6. La tassa è ridotta del 90 per cento calcolata sulla tariffa ordinaria di suolo, per i passi carrabili di cui al comma 5 che, in base ad elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e di fatto non sono utilizzati in via permanente dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

7. I contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare il passo carrabile possono chiederne la soppressione presentando apposita domanda al Comune - Settore Lavori Pubblici -. L'onere e le spese per la messa in pristino dell'assetto stradale sono totalmente a carico del richiedente e vanno effettuate secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

8. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere affrancata mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. L'affrancazione dalla tassa ha carattere permanente ma ha effetto dall'anno successivo a quello in cui il diritto viene esercitato.

9. Ogni passo carrabile di cui al comma 1 ed ogni accesso di cui al comma 4 deve essere contraddistinto dallo specifico segnale previsto dal regolamento del Codice della Strada. Il segnale è fornito esclusivamente dal Comune, previo rimborso della spesa

per fornitura e installazione.

10. Ogni segnale reca l'indicazione del Comune, l'anno ed il numero distintivo assegnato all'atto dell' autorizzazione.

11. E' vietato l'uso di segnali di riconoscimento diversi da quelli forniti dal Comune.

Art. 16.

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffa.⁹

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata, è graduata in rapporto alla durata dell'occupazione per fasce orarie, non frazionabili, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 12, sulla base delle seguenti graduazioni della tariffa ordinaria giornaliera deliberata, posta uguale a 100 la tariffa stessa:

	<u>Fascia oraria</u>	<u>%</u>
Prima fascia	6.00 - 13.59	80
Seconda fascia	14.00 - 19.59	15
Terza fascia	20.00 - 05.59	05

2. Per le occupazioni che si protraggono per l'intera giornata la tassa si determina sommando le tariffe di tutte le fasce orarie previste per la stessa categoria.

3. Qualora l'occupazione si protragga per frazioni di giorno comprendenti, anche parzialmente, più fasce orarie, la tassa si determina sommando gli interi importi relativi alle fasce interessate.

4. Per le occupazioni di durata anche non continuativa, non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.¹⁰

5. Si applicano, anche per le occupazioni temporanee, le riduzioni di cui all'art. 14, commi 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, sono ridotte del 50 per cento.

7. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa viene aumentata del 50 per cento.

⁹ Art. così sostituito con deliberazione C.C. n. 138 del 30.12.1996 - In vigore dal 01.01.1997

¹⁰ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 101 del 30.10.1995 - In vigore dal 01.01.1996

8. Le tariffe per le occupazioni temporanee dei pubblici esercizi sono ridotte del 50 per cento.

9. Le tariffe per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80 per cento.

10. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni promosse da Enti e Associazioni senza scopo di lucro (O.N.L.U.S.), nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, promozionali, sportive e del tempo libero, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a).¹¹

11. Per le tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

13. *Abrogato.*

14. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato o con altri automezzi, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune e specificatamente individuate con deliberazione della Giunta, la tariffa è ridotta del 30 per cento. Per tali occupazioni la tariffa oraria è calcolata per una superficie convenzionale di 10 metri quadrati per ciascun veicolo ed è così determinata, posta uguale a 100 la tariffa giornaliera:¹²

<u>Categoria</u>	<u>% della tariffa giornaliera</u>	
I frazione	2,38	per ogni ora o
II frazione	2,38	per ogni ora o
III frazione	2,38	per ogni ora o
IV frazione	2,38	per ogni ora o

15. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tassa, calcolata con le tariffe e le riduzioni ed aumenti previsti dal presente regolamento, è riscossa mediante convenzione, con l'ulteriore riduzione del 50 per cento.

Le riduzioni di tariffa per le fattispecie previste dai commi 4

¹¹ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 110 del 20.12.2001 - In vigore dal 01.01.2002

¹² Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 101 del 30.10.1995 - In vigore dal 01.01.1996

e 15 primo periodo, del presente articolo, si cumulano fra di loro.

16. Con decorrenza 1.01.1996, le misure di tariffe determinate per ore o per fasce orarie, non possono essere inferiori, pur applicando alle stesse qualsiasi forma di riduzione connessa alla particolare categoria dell'area occupata o alla specifica fattispecie impositiva ovvero cumulandole fra di loro, a f. 150 al metro quadrato o metro lineare.

Art. 17.

Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza della parte di strada effettivamente occupata, sia essa comunale o privata soggetta a servitù di publico passaggio.

2. La tariffa è così graduata, per ogni chilometro lineare o frazione, posta uguale a 100 la tariffa deliberata:¹³

Categoria	%
I	100
II	70
III	50
IV	30

3. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo la tassa è applicata in misura forfettaria per occupazioni fino a un chilometro lineare e non superiori a trenta giorni, così graduata, posta uguale a 100 la tariffa deliberata:¹⁴

Categoria	%
I	100
II	70
III	50
IV	30

Per le occupazioni superiori al chilometro lineare la tassa è

¹³ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 101 del 30.10.1995 - In vigore dal 01.01.1996

¹⁴ Comma così modificato con Deliberazione C.C. n. 101 del 30.10.1995 - in vigore dal 01.01.1996.

umentata del 50%.

Per durate superiori a trenta giorni la tassa è maggiorata del 30% se la durata non supera i 90 giorni; del 50% se la durata non supera i 180 giorni; del 100% se di durata maggiore.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 18.

Contributo per la costruzione di gallerie sotterranee

1. I soggetti che occupano con condutture, cavi ed altri impianti, le gallerie sotterranee costruite dal comune, oltre alla tassa di cui all'art. 17, devono versare un contributo "una tantum" nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, che non può superare, complessivamente, nel massimo, il 50% del costo sostenuto per la costruzione.

Art. 19.

Distributori di carburante

1. Per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale con impianti per la distribuzione di carburanti la tassa è dovuta in misura differenziata a seconda dell'ubicazione dell'impianto nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14 comma 2°, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge.¹⁵

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tassa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione, con tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei raccordati tra di loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree

¹⁵ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 138 del 30.12.1996 - In vigore dal 01.01.1997

pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per superficie eccedente i quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa occupazione di cui all'art. 14, qualora per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 20.

Distributori automatici di tabacchi ed altri generi di consumo¹⁶

1. Per l'occupazione del suolo o del soprasuolo comunale con distributori automatici di tabacchi o di altri generi di consumo la tassa è dovuta in misura differenziata a seconda dell'ubicazione dell'impianto nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14 comma 2°, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge.

Art. 21

Esenzioni ed esclusioni¹⁷

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; gli orologi privati funzionanti per pubblica utilità; le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel Regolamento di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli, ove è consentita, per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;

¹⁶ Art. così sostituito con deliberazione C.C. n. 138 del 30.12.1996 - In vigore dal 01.01.1997

¹⁷ Art. così sostituito con deliberazione C.C. n. 138 del 30.12.1996 - In vigore dal 01.01.1997

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti con disabilità motoria;

h) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. L'occupazione è esente da tassazione qualora avvenga nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Polizia Municipale;

i) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, per il tempo necessario all'intervento e comunque di durata non superiore a 24 ore;

l) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;

m) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, qualora la sosta non sia superiore alle 8 ore;

n) le occupazioni effettuate con porta-biciclette o porta-ciclomotori o impianti similari destinati anche ad uso pubblico;

o) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.¹⁸.

2. Sono escluse dall'applicazione della tassa le seguenti occupazioni:

a) le occupazioni con passi carrabili;

b) le occupazioni con autovetture in sosta nelle zone od aree regolamentate a parchimetro;

c) le occupazioni per manifestazioni di carattere assistenziale, celebrativo, educativo, sanitario e previdenziale, nonché le occupazioni per manifestazioni di carattere artigianale, sportivo e del tempo libero aventi il patrocinio comunale, a condizione che non venga effettuata alcuna vendita o somministrazione a pagamento e non vengano richiesti pagamenti di biglietti di ingresso.¹⁹

¹⁸ Esonero così previsto dall'art. 3, comma 67 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549.

¹⁹ Lettera così sostituita con deliberazione C.C. n. 110 del 20.12.2001 - In vigore dal 01.01.2002

Art. 22.
Denuncia della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, i soggetti di cui all' art. 9 devono presentare all'Unità funzionale Patrimonio e Finanze del Comune l'apposita denuncia entro trenta giorni dalla notifica dell' atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell' anno del rilascio medesimo.

2. La denuncia deve essere effettuata utilizzando i modelli messi a disposizione dall' ufficio stesso.

3. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell' atto di concessione, la superficie occupata o la lunghezza dell' occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del modulo di versamento di all'art. 23 e con il pagamento della relativa tassa, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.

5. Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto al tesoriere comunale o al concessionario del servizio, se esiste.

6. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste per gli anni successivi al primo, sempreché non si verificano variazioni nell' occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

7. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando il modulo di cui all' art. 23.

8. Per le occupazioni di cui all' art. 17 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 23.
Versamento della tassa

1. Entro lo stesso termine di cui all'art. 22, comma 1, il contribuente deve effettuare il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

2. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella stessa.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento nel conto corrente postale intestato al tesoriere comunale, ovvero al concessionario del servizio, se esiste, utilizzando il modulo apposito, fornito dall' ufficio comunale.

4. L'importo da versare va arrotondato a mille lire; per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Il contribuente è esonerato dal versamento di importi inferiori a lire 1.000.

Art. 24. Accertamenti

1. L'Unità Patrimonio e Finanze del Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi desumibili direttamente dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

2. L'eventuale integrazione della somma già versata, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente, è corrisposta mediante versamento, con le modalità di cui all' art. 23, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'Unità Patrimonio e Finanze del Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza o incompletezza delle medesime, ovvero all' accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione.

4. A tal fine emette avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati la tassa, la soprattassa e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

5. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o doveva essere presentata.

6. Le notificazioni sono effettuate dai messi comunali ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

7. L'avviso di accertamento deve essere redatto e notificato separatamente per ciascun anno cui si riferisce l'imposta.

Art. 25. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua con le modalità previste dall' art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1989, n 43, in un'unica soluzione.

2. Per il privilegio sui beni mobili del debitore si applica l'

art. 2752 C.C..

**Art. 26.
Rimborsi**

1. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate ma non dovute entro tre anni dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede entro novanta giorni dal ricevimento della suddetta istanza.

3. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre intero trascorso dalla data dell' eseguito pagamento.

**Art. 27.
Sanzioni**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alle date di scadenza di cui agli artt. 22, comma 1, e 23, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte alla metà.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre intero trascorso sino alla scadenza fissata o calcolata per il versamento.

**Art. 28.
Funzionario responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un dipendente, avente la qualifica non inferiore a funzionario, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Il nominativo del funzionario designato è comunicato al Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni del funzionario spettano al concessionario.

Art. 29.
Forme di gestione

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale costituita ex art. 22, comma 3, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero a soggetti iscritti all' albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali istituito presso il Ministero delle Finanze.

2. In caso di affidamento in concessione si applicano le disposizioni che regolano la materia per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 30.
Violazioni al regolamento

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento non sanzionate con l'applicazione di soprattasse e/o interessi di mora, sono sanzionate ai sensi degli artt. da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che il fatto costituisca violazione alle norme del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nel qual caso si applicano le sanzioni ivi previste.

Art. 31.
Contenzioso

1. Per il contenzioso si applicano le norme di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 sino all'entrata in vigore della normativa di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, che si realizza con l'insediamento delle commissioni previste dal relativo art. 69.

2. Nel ricorso, il contribuente deve specificare se intende avvalersi della facoltà di sospensione dal pagamento della tassa o maggiore tassa notificata.

Il provvedimento di sospensione è notificato al contribuente e ne è data notizia all'organo cui è stato proposto il ricorso, a cura del funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione della tassa.

Si applicano, nel caso, le disposizioni di cui all'art. 9, comma n. 5 del Decreto Legislativo n. 507/1993 in materia di imposta sulla pubblicità.

Art. 32.
Abrogazioni

1. Sono abrogate le precedenti norme regolamentari riguardanti la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed i passi carrabili.

Art. 33.
Norme transitorie

1. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 22 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i contribuenti iscritti a ruolo devono effettuare il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe e quelli iscritti a ruolo.

3. Per le occupazioni temporanee di cui all' art. 16, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 17 la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all' importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di lire 50.000.

5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità 1993 e precedenti sono effettuate con le modalità ed i termini del T.U. per la F.L. - R.D. 14 settembre 1931, n 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva la fattispecie di cui all'art. 25 (riscossione coattiva), potrà riguardare la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

6. I passi carrabili esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, se non autorizzati, devono essere regolarizzati secondo le prescrizioni dell'art. 15; quelli già autorizzati in base alla normativa precedente devono presentare la domanda di cui all'art. 4 solo per l'adeguamento alle nuove prescrizioni.